



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO POLITICHE DELL' AMBIENTE

DECRETO DIRIGENTE DEL
(ASSUNTO IL PROT. N. 121P)

72 DIC. 2012

DIPARTIMENTO

SETTORE N. _____

SERVIZIO N. _____

CODICE N. _____

" Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria "

N° 17960 del 18 DIC. 2012

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL D.D.G. 18231 12.10.2009 e DDG. 9053 del 22/06/2012 E CONTESTUALE RIFORMA DEL DDG n. 15161 del 11.08.2009, DDG n. 994 del 9.02.2010 (rettifica), DDG n. 16023 del 17.11.2010 (nuovo PMC) e DDG n. 6497 del 11/05/2012 (voltura) aventi ad oggetto "Giudizio di compatibilità ambientale ed autorizzazione integrata ambientale per una centrale termoelettrica a biomasse da ubicarsi nel Comune di Crotona. S.S. 106 Località Passovecchio - Proponente e gestore: Biomasse Italia S.p.a. - Codice IPPC 1.1"

Settore Ragioneria
Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4.2.02 n° 8 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e, nel contempo, si attesta che per l'impegno assunto esiste copertura finanziaria.

Il Dirigente del Settore

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria

n. _____ del _____

Parte _____

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 Maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e s.m.i., ed in particolare l'art. 30 che individua le attribuzioni del Dirigente di Settore;

VISTA la D.G.R. n° 2661 del 21.06.1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamenti in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24.06.1999, recante "Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15/12/2000 avente ad oggetto "D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 - Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione - rettifica";

VISTA la legge regionale n°34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTO il Decreto n.157 del 14/06/2010 del Presidente della Regione Calabria con il quale sono state conferite, le funzioni al Dipartimento Politiche dell'Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 421 del 07/06/2010 con la quale è stato nominato l'ing. Bruno Gualtieri Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente;

VISTO il Decreto del D.G. n. 11337 del 07/09/2011 di assegnazione del Settore n. 3 all'arch. Reillo Orsola;

VISTO il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA) e richiamati in particolare gli articoli n. 3 "Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale", n. 4 "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n. 5 "Procedure ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale", n. 7 "Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale" che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la D.G.R. n. 797 del 14/11/2006 avente ad oggetto "Direttiva Comunitaria 96/61/CE - D.Lgs. 372/99 - D.Lgs. 59/05 - Individuazione dell'Autorità Competente in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e attivazione dello sportello Integrated Pollution Prevention and Control (I.P.P.C), con la quale sono state attribuite al Dipartimento Politiche dell'Ambiente le funzioni amministrative relative al rilascio dell'AIA;

VISTO il Regolamento Regionale n. 3/2008, come modificato dal RR n°5 del 14/05/2009 "Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientale";

VISTO il decreto del Direttore Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente n. 8425 del 30/06/08 che, a seguito delle modifiche apportate al D. Lgs. 59/2005 dall'art 36, comma 4 del D. Lgs. n. 4/2008, ha disposto che i gestori degli impianti di cui all'allegato I del D.Lgs. 59/2005, ai fini della presentazione della domanda di rilascio dell'AIA, debbano presentare, ad integrazione della modulistica di cui al punto precedente, l'allegato E - Piano di monitoraggio e controllo;

VISTO il D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 che ha abrogato il D.Lgs 59/2005 trasponendolo di fatto interamente nel D. Lgs 152/2006 e s.m.i al Titolo III bis;

VISTO il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n.387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTA la L.R. 29 dicembre 2008, n. 42 "Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili".

PREMESSO CHE:

- con DDG n.15161 del 11.08.2009 il Dipartimento Politiche dell'Ambiente ha rilasciato alla Ditta Biomasse Italia S.p.a., "giudizio di compatibilità ambientale ed autorizzazione integrata ambientale per una centrale termoelettrica a biomasse da ubicarsi nel Comune di Crotona, S.S. 106 Località Passovecchio", richiesti con le domande assunte al prot. n. 4770 del 25/05/2007 e prot. n. 19193 del 19.11.2008;
- con DDG n. 994 del 9.02.2010, su istanza della ditta prot. n. 23429 del 23.11.2009, il suddetto Dipartimento ha proceduto alla rettifica di alcuni errori di trascrizione presenti nel provvedimento di autorizzazione sopraindicato;
- con DDG n. 16023 del 17.11.2010 si è provveduto alla sostituzione dell'Allegato 2 (Piano di Monitoraggio e Controllo) del DDG n. 15161 del 11.08.2009 con il nuovo PMC

trasmesso dall'ARPACAL mediante nota assunta al prot. 17317 del 5.10.2010, a seguito della rettifica di alcuni errori materiali segnalati dalla ditta;

- con DDG n. 6497 del 11/05/2012, in accoglimento della richiesta prot. n. 44897 del 7.02.2012 presentata dalla Biomasse Crotone spa, subentrata nella gestione dell'impianto alla Biomasse Italia spa per effetto di scissione societaria parziale, l'AIA è stata volturata in favore del nuovo gestore;
- a seguito della nota della Ditta Biomasse Crotone S.p.A. prot. n.186/2012, assunta agli atti a prot. 357807 del 29/10/2012, con la quale la stessa comunicava lo svolgimento degli interventi previsti nel progetto di revamping dell'impianto ubicato nel Comune di Crotone, S.S. 106 Località Passovecchio, questo Dipartimento apprendeva del rilascio – da parte del Dipartimento Attività Produttive – dell'Autorizzazione Unica di cui al DDG n. 18231 12.10.2009 relativamente al suddetto revamping e della relativa proroga, concessa con DDG n. 9053 del 22/06/2012;
- nel segnalare alcuni inconvenienti igienico sanitari nella zona dell'insediamento in parola, l'Azienda Sanitaria di Crotone inoltrava quindi la nota prot. 9512/1 del 30.10.2012 assunta al prot. n. 361759/SIAR del 31.10.2012, indirizzata sia al Dipartimento Politiche dell'Ambiente (per il richiamo alle prescrizioni rese sul punto in seno alla conferenza di servizi svoltasi nel procedimento di AIA) sia al Dipartimento Attività Produttive in ragione dell'Autorizzazione Unica esistente.
- con nota prot. n. 375755/SIAR del 13.11.2012, il Dipartimento Politiche dell'Ambiente in relazione alla comunicazione di Biomasse Crotone spa e alla segnalazione dell'ASP di cui alle note soprarichiamate, prendeva atto dell'Autorizzazione Unica indicando il Dipartimento Attività Produttive quale Autorità competente ai sensi della L. R 42/2008 e, contestualmente, comunicava l'attivazione del procedimento di revisione del DDG n.15161 del 11.08.2009 (e successivi DDG n. 994 del 9.02.2010 e DDG n. 6497 del 11/05/2012) per le motivazioni di cui al presente provvedimento.

PRESO ATTO che il DDG n. 18231 del 12.10.2009 (e successiva proroga) del Dipartimento Attività Produttive è stato emesso ai sensi del D. lgs 387/2003 e della L. R. n. 42/2008;

RILEVATO che:

- in forza della succitata normativa, tale provvedimento di autorizzazione al *revamping* della Centrale Termoelettrica a Biomasse, ubicata nel Comune di Crotone, costituisce "*autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto medesimo*", in sostituzione di ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso di competenza degli enti interessati;
- nello specifico, l'Autorizzazione Unica di cui ai DDG n. 18231 12.10.2009 e DDG n. 9053 del 22/06/2012 del Dipartimento Attività Produttive ha di fatto sostituito il DDG n. 15161 del 11.08.2009 (e successiva voltura) rilasciato dal Dipartimento Politiche dell'Ambiente, relativamente all'autorizzazione all'esercizio dell'Impianto (AIA);
- l'art. 12 del D. lgs 397/2003 dispone l'acquisizione delle prescrizioni VIA ed AIA nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica e che, tal fine, il DDG n. 18231 del 12.10.2009 del Dipartimento Attività Produttive richiama espressamente, in premessa, il DDG n. 15161 del 11.08.2009;

CONSIDERATO, pertanto, che:

- relativamente all'A.I.A. la sostituzione in favore dell'Autorizzazione Unica è da riferirsi esclusivamente alla valenza amministrativa ed autoritativa del provvedimento, quale titolo abilitativo all'esercizio dell'impianto, rimanendo valide ed efficaci tutte le disposizioni tecniche inerenti le misure di prevenzione e di riduzione integrata dell'inquinamento, nonché le misure gestionali, di controllo e di abbattimento delle emissioni, oltre che il giudizio di compatibilità ambientale, che vengono compresi nel provvedimento di autorizzazione unica;
- in ragione dell'avvio degli interventi previsti nel progetto di *revamping* autorizzato dal Dipartimento Attività produttive (comunicato dalla Biomasse Crotone spa nella nota soprarichiamata) è d'uopo evitare confusione scaturente dalla presenza, sul piano formale, di due atti autorizzativi all'esercizio dello stesso impianto;

RITENUTO necessario, in ragione di quanto sopra, prendere atto dei provvedimenti del Dipartimento Attività Produttive sopra menzionati e, conseguenzialmente, riformare parzialmente il decreto del Dipartimento Politiche dell'Ambiente - DDG n. 15161 del 11.08.2009 (e successivi decreti di rettifica e voltura), in ragione dell'intervenuta caducazione amministrativa dell'AIA quale provvedimento autorizzativo, in quanto – come detto – sostituito dall'Autorizzazione Unica di cui al D.D.G. n. 18231 del 12.10.2009;

RITENUTO opportuno procedere, nello specifico, alla revisione parziale del D.D.G. n. 15161 del 11.08.2009 (e successivi decreti di rettifica e voltura), dichiarando la decadenza dell'AIA, quale titolo abilitativo all'esercizio dell'impianto (perché sostituito dall'Autorizzazione Unica soprarichiamata) e facendo salvi – con piena efficacia – l'esito del giudizio di valutazione di impatto ambientale nonché tutte le prescrizioni VIA ed AIA contenute nel suddetto decreto;

RITENUTO, altresì, in ragione di quanto sopra, di dichiarare e mantenere la piena efficacia di tutte le prescrizioni V.I.A. ed A.I.A. contenute nel suddetto decreto, richiamato nel provvedimento di autorizzazione unica, ed in particolare:

- dell'Allegato 1 ("Prescrizioni") del DDG n. 15161 del 11.08.2009, in quanto atto tecnico dell'AIA contenente le condizioni di realizzazione ed esercizio dell'impianto;
- dell'allegato 2 ("Piano di Monitoraggio e controllo") al DDG n. 15161 del 11.08.2009 (per come sostituito dal DDG n. 16023 del 17.11.2010), salvo che, nel corso del procedimento ex art 12 d.lgs 387/2003 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica da parte del Dipartimento Attività produttive, non sia stato approvato un nuovo PMC per i controlli di legge sull'impianto autorizzato;

DATO ATTO che il presente provvedimento non richiede impegno di spesa;

DECRETA

per quanto indicato in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

1. **Di prendere atto** dei decreti emessi dal Dipartimento Attività Produttive - Regione Calabria, rispettivamente DDG n. 18231 12.10.2009 e DDG n. 9053 del 22/06/2012, aventi ad oggetto il rilascio (e successiva proroga), ai sensi del D. lgs 387/2003 e della L. R. n. 42/2008, dell'Autorizzazione Unica per il progetto di revamping dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile denominato "Centrale Termoelettrica di Crotone". Società Biomasse Italia S.p.a. (oggi Biomass Crotone Spa);
2. **Di riformare parzialmente** il DDG n. 15161 del 11.08.2009 (e successivi provvedimenti, rispettivamente, di rettifica [DDG n. 994 del 9.02.2010], di rettifica mediante sostituzione dell'Allegato 2 [DDG n. 16023 del 17.11.2010] e di voltura [DDG n. 6497 del 11/05/2012]) rilasciato, per il medesimo impianto, dal Dipartimento Politiche dell'Ambiente, dichiarando l'intervenuta decadenza ed inefficacia del titolo autorizzativo costituito dal provvedimento di A.I.A., in quanto sostituito dall'Autorizzazione Unica di cui al punto 1, ai sensi e per gli effetti di cui al D. lgs 387/2003 e della L. R. n. 42/2008;
3. **Di precisare**, contestualmente, che conservano comunque piena efficacia e validità tanto l'esito del giudizio di valutazione di impatto ambientale, quanto tutte le prescrizioni VIA ed AIA contenute nel D.D.G. n. 15161 del 11.08.2009, richiamato nel decreto di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 D. lgs n. 387/2003, che sono dunque da intendersi come parte integrante del medesimo provvedimento di Autorizzazione Unica;
4. **Di precisare**, in particolare, che restano valide e vigenti (con le precisazioni di cui in premessa relativamente all'all. 2 in caso di approvazione di un nuovo PMC nel corso del procedimento unico ex D. lgs 387/2003) tutte le condizioni, i valori limite di emissione e le prescrizioni gestionali riportate nel DDG n. 15161 del 11.08.2009 e nei documenti sottorichiamati, che, allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - All. 1 – "Prescrizioni"
 - All. 2 – "Piano di Monitoraggio e controllo" (per come sostituito dal DDG n. 16023 del 17.11.2010);
5. **Di disporre** la notificazione del presente decreto a: 1) Ditta Biomasse Crotone S.p.a.; 2) Comune di Crotone; 3) Provincia di Crotone; 4) ASP di Crotone; 5) ARPACAL – Dipartimento di Crotone; 6) Regione Calabria – Dipartimento Attività Produttive;
6. **Di precisare** che, avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso – nei modi di legge – alternativamente al TAR della Calabria o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
7. **Di disporre** che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito www.regione.calabria.it/ambiente, per i fini e gli effetti stabiliti dalla legge.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Orsola Reillo

IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Bruno Gualtieri